

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato in data *omissis* febbraio 2010 P. R. ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale la S. A. s.p.a. (d'ora in poi S.), quale istituto assicuratore per la responsabilità civile dell'autoveicolo targato XXX, e I.I., quale conducente e proprietario del medesimo veicolo, affinché il giudice adito volesse, previa declaratoria di responsabilità esclusiva a carico di I.I. nella causazione del sinistro oggetto, condannare i convenuti a pagare in favore dell'attore la somma di euro 21.888,12 a titolo di risarcimento dei danni emergenti nonché al risarcimento del mancato guadagno derivante dall'inutilizzabilità dell'autocarro targato YYYY da determinare in via equitativa, oltre a rivalutazione ed interessi su tutte le somme dovute.

A sostegno della domanda ha esposto che:

- 1) in data 24.7.2006 in *omissis* tale autocarro, di sua proprietà, si era scontrato con l'autovettura targata XXX, condotta dal proprietario I.I., che aveva invaso l'opposta corsia di marcia;
- 2) detto autocarro a seguito del sinistro aveva riportato danni alla carrozzeria e alle parti meccaniche riparabili con la spesa di euro 9.571,06, per la carrozzeria, e di euro 5.982,26 per le parti meccaniche, come da preventivi prodotti;
- 3) il P. aveva, poi, subito ulteriori danni pari alla spesa per il soccorso stradale, ammontante a euro 154,80, e a quella per il nolo di altro autocarro per 67 giorni, ammontante a euro 4.020,00, come da fatture prodotte, nonché danni per il danneggiamento di un radiocomando trasportato sull'autocarro al momento del sinistro, riparato con una spesa di euro 2.160,00, come da fattura prodotta, e per il danneggiamento di un gruppo elettrogeno, pure trasportato sull'autocarro al momento del sinistro;
- 4) l'autocarro in questione, quale bene strumentale dell'impresa edile dell'attore, era utilizzato quotidianamente dai dipendenti dell'attore per raggiungere il cantiere di lavoro ed al momento era inutilizzato per avere omesso la S. di proporre una congrua offerta risarcitoria.

La S. si è costituita in giudizio alla prima udienza depositando comparsa di risposta nella quale ha contestato la domanda dell'attore limitatamente al quantum debeatur, deducendo ed eccependo che:

- 1) la prospettata riparazione del mezzo, non ancora eseguita, avrebbe comportato, secondo i preventivi prodotti dall'attore, una spesa notevolmente superiore al valore del mezzo all'epoca del sinistro, pari a euro 4.000,00, e, quindi, il P. non aveva diritto al ripristino del mezzo perché eccessivamente oneroso; perciò all'attore poteva essere riconosciuta solo una somma pari al valore di mercato del mezzo al momento del sinistro, aumentato delle spese di cancellazione e re immatricolazione di altro veicolo equivalente;
- 2) intendeva contestare il presunto danno al radiocomando, sia sotto il profilo dell'importo che del rapporto di causalità con il sinistro;
- 3) intendeva contestare ex art. 1227 cpv. c.c. anche la fattura per il nolo di altro autocarro per 67 giorni, anche perché, poiché quello incidentato non era stato riparato, non si comprendeva come era stato determinato un fermo di 67 giorni; poteva al più essere riconosciuta una somma pari alla spesa necessaria per il noleggio di altro mezzo solo durante il periodo necessario per la riparazione; ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto della domanda dell'attore, così come formulata.

In ordine all'an, la compagnia assicurativa convenuta, dichiarando di limitare le proprie contestazioni al quantum, non ha specificamente contestato la ricostruzione della dinamica del sinistro indicata da parte attrice (già descritta) ed anzi l'ha implicitamente ammessa.

Detta dinamica è, comunque, confermata dal rapporto di rilevamento tecnico descrittivo dei Carabinieri della Compagnia di Teramo in atti (doc. 2 parte attrice), contenente anche una confessione sottoscritta dal convenuto contumace sulla sua invasione della opposta corsia di marcia e sul conseguente scontro frontale con l'autocarro dell'attore.

Va, perciò, dichiarata l'esclusiva responsabilità di I.I. nella causazione dell'incidente.

Ne deriva che la S., quale istituto assicuratore per la responsabilità civile dell'autoveicolo targato XXX, e I.I., quale conducente e proprietario del medesimo veicolo, sono solidalmente obbligati a risarcire i danni subiti dall'attore in conseguenza dell'incidente stradale de quo.

Passando ad esaminare la determinazione del danno, dal predetto rapporto di rilevamento tecnico descrittivo emerge che, a seguito dello scontro con il veicolo dell'I.I., l'autocarro dell'attore ha riportato notevoli danneggiamenti alla carrozzeria e alle parti meccaniche, meglio descritti nei preventivi prodotti dal P. e nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dal p.i. D. M.; in base a tali preventivi la spesa per la riparazione del mezzo ammonterebbe ad oltre 15.000 euro, secondo il C.T.U. ad oltre 9.000 euro (oppure, applicando un degrado del 50% sui ricambi, oltre 6.000 euro, ma tale operazione avrebbe solo la funzione di limitare l'entità del risarcimento spettante all'attore); il valore del mezzo subito prima del sinistro, sempre secondo il C.T.U. è al massimo di euro 4.500,00, trattandosi di autocarro Iveco Fiat Daily 35-10 immatricolato in data 3.12.1993, con 375.000 chilometri percorsi alla data di verifica del C.T.U. (che dovrebbe corrispondere a quella del sinistro, essendo stato l'autocarro riparato successivamente alla consulenza tecnica d'ufficio).

In sede di precisazione delle conclusioni, poi, il procuratore di parte attrice ha prodotto fatture relative alle spese di riparazione del veicolo in questione emesse nel 2010, comprovanti una spesa di euro 13.719,89.

Ebbene, ai sensi dell'art.1227 comma 2 c.c. (applicabile anche in materia di illecito extracontrattuale in virtù del richiamo di cui all'art. 2056 c.c.) il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

In applicazione di tale disposizione, quando le spese di riparazione sono, come nel caso di specie, notevolmente superiori a quelle (principali e accessorie) necessarie per procurarsi altro veicolo equivalente, non spetta al danneggiato il rimborso delle spese di riparazione del mezzo, ma solo una somma pari all'importo necessario per acquistare un veicolo usato equivalente, per rottamare il veicolo incidentato e per noleggiare nel frattempo (cioè fino al nuovo acquisto) altro veicolo dello stesso genere; quando, infatti, le riparazioni sono antieconomiche il danneggiato, secondo l'ordinaria diligenza, deve acquistare altro mezzo di trasporto avente le medesime caratteristiche di quello che era nella sua disponibilità prima dell'incidente, anziché affrontare una notevole maggiore spesa per far riparare il veicolo incidentato, anche perché, peraltro, un veicolo riparato dopo un incidente ha un valore di mercato inferiore ad altro veicolo dello stesso tipo e stato d'uso ma mai danneggiato da un sinistro (il creditore può in alternativa acquistare anche altro veicolo nuovo o meno usato, pure con diverse caratteristiche, di maggiore valore, e ricevere dal danneggiante a titolo di risarcimento il valore ante sinistro del mezzo incidentato).

Quanto sopra in quanto il danneggiato è tenuto a cooperare per limitare la responsabilità del danneggiante in base al generale dovere di correttezza, quale impegno di solidarietà che impone ad una parte di salvaguardare l'utilità dell'altra nei limiti di un apprezzabile sacrificio.

Nel presente giudizio la compagnia assicuratrice convenuta, come già detto, ha eccepito in comparsa di risposta l'antieconomicità della riparazione prospettata dall'attore.

I procuratori dell'attore hanno, tuttavia, eccepito nella prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. la tardività di detta eccezione, perché proposta in una comparsa di risposta non depositata tempestivamente ai sensi dell'art.166 c.p.c., cioè almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione, ma solo alla prima udienza.

Effettivamente la situazione contemplata nel secondo comma dell'art.1227 c.c. costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto (v. tra le altre Cass. Civile 564/2005 e 5127/2004), quindi teoricamente proponibile a pena di decadenza ex artt.166 e 167 c.p.c. solo con una comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione; tuttavia nel caso di specie, sebbene la costituzione in giudizio della convenuta sia avvenuta mediante la suddetta comparsa di risposta solo alla prima udienza, non si può ritenere tardiva l'eccezione, perché riferita ad una situazione (l'aggravamento del danno mediante ricorso alla riparazione antieconomica del mezzo) all'epoca non ancora realizzatasi, ma solo " minacciata "; in tal senso si può dire che l'eccezione non è affatto tardiva, ma, anzi, anticipata.

D'altronde, ragionando diversamente, si dovrebbe giungere a ritenere consentito l'aggravamento del danno, da parte del creditore, successivamente all'eccezione, solo per essere stata questa proposta oltre il termine di venti giorni dalla prima udienza, così facendo discendere da una situazione

processuale la facoltà del danneggiato di sottrarsi successivamente al predetto dovere di correttezza e di impegno di solidarietà.

Non è certo questa la finalità della disciplina processuale: la regola di decadenza sancita dagli artt.166 e 167 c.p.c. è, come altre norme processuali (essenzialmente quelle che impongono alle parti di specificare domande ed eccezioni con i relativi fatti costitutivi entro determinati termini perentori), finalizzata solo a consentire la definitiva delimitazione del thema decidendum prima dell'inizio dell'attività istruttoria e della successiva fase decisoria, ma un'esigenza del genere non si pone rispetto a fatti non ancora avvenuti al momento della scadenza del termine di decadenza in discussione. In ogni caso nella fattispecie in discussione o si deve affermare che l'attore ha dedotto tardivamente (in sede di precisazione delle conclusioni) di aver effettuato la spesa per le riparazioni del veicolo (solo preannunciata in atto di citazione), nel qual caso non se ne può tenere conto nella valutazione della sua pretesa risarcitoria, o si deve ritenere tempestiva, perché anticipata rispetto alle riparazioni del veicolo, l'eccezione sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art.1227 comma 2 c.c., nel qual caso si deve escludere il risarcimento per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Ritiene questo Giudice che la seconda sia la soluzione corretta.

Perciò all'attore possono essere riconosciute a titolo risarcitorio le seguenti somme di danaro:

- 1) euro 4.300,00, pari all'importo necessario per acquistare un veicolo equivalente (euro 4.500,00), detratto quello di euro 500,00 (quale valore del relitto) e aumentato di euro 300,00 per le spese di rottamazione e di nuova immatricolazione;
  - 2) euro 4.020,00, pari alla spesa per noleggio di altro autocarro dello stesso genere di quello incidentato, sostenuta dal P. dopo il sinistro e comprovata dalla fattura prodotta da parte attrice sub 9; in relazione a tale spesa, già sostenuta prima dell'instaurazione del giudizio e dedotta in atto di citazione, non può essere esaminata l'eccezione di cui all'art.1227 comma 2 c.c., perché sollevata dalla S. tardivamente (solo alla prima udienza anziché con tempestiva costituzione in giudizio), in tal caso rispetto ad un fatto già avvenuto;
  - 3) euro 154,80, pari alla spesa per soccorso stradale dopo il sinistro, sostenuta dal P. e comprovata dalla fattura prodotta da parte attrice sub 10;
  - 4) euro 2.160,00, pari alla spesa per la riparazione del radiocomando trasportato sull'autocarro al momento del sinistro e danneggiato a seguito dello scontro - come risulta dal citato rapporto dei carabinieri della Compagnia di Teramo - , spesa sostenuta dal P. e comprovata dalla fattura prodotta da parte attrice sub 8;
  - 5) euro 300,00, importo necessario per la riparazione del gruppo elettrogeno trasportato sull'autocarro al momento del sinistro e danneggiato a seguito dello scontro - come risulta dal citato rapporto dei carabinieri della Compagnia di Teramo -, così quantificato in base al preventivo prodotto da parte attrice sub 7;
- e quindi complessivamente euro 10.934,8.

Null'altro è dovuto a titolo di risarcimento all'attore, tantomeno quale lucro cessante per il mancato utilizzo dell'autocarro incidentato quale bene strumentale della sua impresa, perché esso è stato sostituito in un primo periodo (di ben 67 giorni) da altro analogo autocarro noleggiato e, comunque, perché l'attore non ha dedotto e provato i fatti che sarebbero conseguiti all'inutilizzabilità del veicolo, dai quali poter desumere l'eventuale mancato guadagno.

Dagli atti risulta che la S. ha già versato all'attore nel marzo 2008 la somma di euro 4.000,00, accettata dal P. quale acconto sulla maggiore somma dovuta (v. verbale di prima udienza).

I convenuti devono, perciò, versare all'attore la residua somma di euro 6.934,8, oltre ad interessi compensativi al tasso legale dalla data dal sinistro a quella attuale.

Ai sensi dell'art.91 c.p.c. i convenuti, soccombenti, vanno condannati a pagare, in solido tra loro, in favore di parte attrice le spese di lite, liquidate in dispositivo in base all'entità del risarcimento riconosciuto; a loro carico per la medesima ragione vanno poste definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio.

**P.Q.M.**

- 1) dichiara il convenuto I.I. esclusivo responsabile dell'incidente stradale oggetto di causa;
- 2) condanna, per l'effetto, la S. A. s.p.a. e I.I. a pagare, in solido tra loro, in favore di P. R., a titolo di risarcimento dei danni determinati dal predetto incidente stradale, quantificati in euro 10.934,8, l'ulteriore somma di euro 6.934,8, con interessi, nella misura di cui all'art.1284 c.c., dal 24.7.2006 alla data dell'effettivo pagamento;
- 3) condanna la S. A. s.p.a. e I.I. a pagare, in solido tra loro, in favore di P. R. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.409,00, di cui 1.800,00 per onorario, 1.439,00 per diritti e 170,00 per esborsi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali ex art.14 T.F., CAP e IVA come per legge;
- 4) pone definitivamente a carico della S. A. s.p.a. e di I.I., in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del 19/25.5.2009.